

Prot.n.

Cava de Tirreni lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Convenzione**

**Tra**

**L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ Della Corte-Vanvitelli” – Cava de Tirreni – C.F. 95146410659 –** rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Franca Masi nata a Lavello il 15/03/1964 domiciliata, per la sua funzione, presso I.I.S. “ Della Corte-Vanvitelli in Via Prolungamento Guglielmo Marconi, 56 – 84013 Cava de’ Tirreni –

**e**

L’Azienda…………………… con sede legale in ………………………………………….., …..,cap ………. comune di ………………….. .Prov. ……… – P.IVA ……………………. rappresentata da ………………………...in qualità di amministratore nato il…… a ……………email azienda ……………………………………..

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti convenienti ritengono di promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto o devono assolvere l’obbligo scolastico

* **PREMESSO** che, ai sensi dell’*art. 1 D. Lgs. 77/05*, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* **PREMESSO** che il Decreto Legge 48/2023 stabilisce che i PCTO siano coerenti con il PTOF e con il PECUP in uscita degli studenti nei diversi indirizzi di studio;
* **PREMESSO** che il DM 328/2022 di adozione delle Linee Guida per l’Orientamento, prevede che “Per la migliore efficacia dei percorsi orientativi, i moduli curriculari di orientamento formativo nelle classi terze, quarte e quinte sono integrati con i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)”;
* **PREMESSO** che l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del *D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81* e successive modifiche;
* **PREMESSO** che, in applicazione al **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** *Art. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 ,* l’Alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria, perché in ordinamento – *regolamento sul riordino degli istituti tecnici e professionali*
* **PREMESSO** che, in applicazione alla **LEGGE** *Art.1 comma 33-43 della Legge 13 luglio 2015 n.107 ,* i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
* **PREMESSO** che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 57, commi 18-21 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” –**PCTO**- e dispone che siano svolti nel triennio per una durata complessiva minima di **150** ore per gli istituti tecnici e non inferiore a **210** ore per gli istituti professionali

✔ **PREMESSO** che, in applicazione al DL 09settembre 2025 n 127, a decorrere dall’A.S. 2025-2026 i percorsi per le competenze trasversali e per le competenze, di cui ai commi 784-785, sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”;

* **PREMESSO** che, nel corso del corrente anno scolastico 2025/2026 è stato progettato il percorso formativo “STUDENTS AT WORK.**“** rivolto agli alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE dei settori economico, tecnologico ed alberghiero.
* **CONSIDERATA** la necessità di avviare al più presto le attività relative all’alternanza scuola-lavoro al fine di sviluppare il percorso formativo entro il 31/08/2028

**Si stipula quanto segue**

**Art. 1**

* L’Azienda ”si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. variabile di soggetti nella formazione scuola -lavoro su proposta di IIS “Della Corte-Vanvitelli”, di seguito indicata anche come il “istituzione scolastica” I SEGUENTI ALUNNI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | CLASSE | SEZIONE |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Le ore di formazione scuola-lavoro saranno pari a massimo 60 ore relative al progetto “STUDENTS AT WORK “ per gli allievi delle classi terze e quarte e a massimo 30 ore per gli allievi delle classi quinte dei settori: economico e tecnologico. Per gli allievi del settore alberghiero le ore nel triennio saranno non inferiori a 210 nei seguenti periodi : **Dal………………… Al 31/08/2028 in orario e giorno che sarà preventivamente concordato**

**Art. 2**

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in formazione scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in formazione scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente coordinatore di progettazione d’Istituto, da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art.3**

1. Il docente tutor interno individuato nella figura del **…………………………………**svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di formazione scuola-lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di formazione scuola-lavoro rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno individuato nella figura del Sign **………………………(cell…………………….mail:…………………………………)** svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art.4**

1. Durante lo svolgimento della formazione scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art.5**

1. L’istituzione scolastica assicura i beneficiari della formazione scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, compresa l’estensione prevista dal DL 48/2023, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di formazione scuola-lavoro.

• informare lo studente in materia di norme di igiene salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Art.6**

1.Il soggetto ospitante si impegna a :

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cava de Tirreni lì,

Il Legale Rappresentante (AZIENDA) La Dirigente Scolastica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Prof .ssa Franca Masi )